

Rassegna giuridica

agosto 2010

Sommario

Norme regionali

Regione Friuli-Venezia Giulia

Delibera di Giunta regionale 25 agosto 2010, n. 1658, *Approvazione schema di convenzione tra la regione Piemonte e la regione Friuli Venezia Giulia, relativo alla realizzazione del progetto "Guadagnare salute negli adolescenti"* 2

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19, *Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2010, n. 32 2

Norme regionali

Regione Friuli-Venezia Giulia

Delibera di Giunta regionale 25 agosto 2010, n. 1658, *Approvazione schema di convenzione tra la regione Piemonte e la regione Friuli Venezia Giulia, relativo alla realizzazione del progetto "Guadagnare salute negli adolescenti"*

Con la delibera 1658/2010 viene approvato lo schema di Convenzione tra la regione Piemonte capofila del progetto *Guadagnare salute negli adolescenti* e la Regione Friuli-Venezia Giulia. Esso nasce nell'ambito del Programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie approvato con DM 18 ottobre 2006 che prevede, tra i progetti "innovativi", il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti che possono comportare conseguenze sulla salute degli adolescenti.

L'obiettivo della delibera è quello di superare il contrasto esistente tra i numerosi interventi di prevenzione e di promozione della salute rivolti agli adolescenti che spesso risultano essere insufficienti, di diffusione frammentaria e soprattutto mancanti di una continuità di programmazione e di una non adeguata integrazione tra chi li promuove (i servizi sanitari, quelli educativi e del volontariato) e di stimolare la diffusione di strategie per la prevenzione e la promozione della salute per gli adolescenti, in età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, che rispondano a criteri di buone pratiche. L'intenzione è di arrivare a identificare una programmazione di interventi unitaria per le sei tematiche scelte - e quindi condotta in tutte le regioni - ed effettuare una ricognizione completa al fine di identificare gli interventi per le abitudini alimentari degli adolescenti, l'attività fisica, le infezioni sessualmente trasmissibili, il consumo di droghe, la salute mentale e la piaga degli incidenti stradali. Gli interventi dovranno svilupparsi in due fasi: una prima fase "preparatoria" che si deve concludere con l'organizzazione di un convegno nazionale in cui sarà descritto lo stato dell'arte degli interventi e presentata una sintesi della letteratura scientifica in merito; e una seconda fase di "organizzazione" di un piano nazionale di interventi rivolti ai ragazzi da attuare in accordo con le singole regioni nei sei ambiti tematici. Fino a oggi sono diciotto le Regioni e una Provincia autonoma (quella di Trento) che hanno aderito al progetto che dovrà essere realizzato all'interno di ciascuna regione.

Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19, *Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 10 agosto 2010, n. 32

Per comprendere a pieno il significato della legge in commento si deve inquadrarla nel più ampio quadro costituito dalle disposizioni adottate dal legislatore nazionale con l'obiettivo di fronteggiare il problema dell'alcolismo tra i giovani.

Infatti, a livello nazionale, il legislatore nel 2001 con la legge n. 125 (legge 30 marzo 2001, n.125, *Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*), in linea con una serie di atti dell'Unione europea e internazionali, aveva adottato una normativa complessa per disciplinare la materia dell'alcolismo nei giovani. Nella legge statale il problema veniva preso in considerazione sia in relazione alle conseguenze del consumo e della dipendenza dall'alcol, sia in relazione alle situazioni di pericolo che i soggetti in stato di ubriachezza possono determinare per loro stessi e per gli altri. Era stata decisa anche una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle Regioni e Province autonome, le quali avrebbero dovuto definire i requisiti minimi, strutturali e organizzativi dei servizi sanitari per attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tenessero conto dell'incidenza territoriale degli stessi. A tale proposito tra gli interventi, vennero previste forti azioni di prevenzione e informazione nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile affinché si costruisse uno scudo a questa piaga sociale.

Così, la nuova legge della Provincia di Trento, affronta il problema dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità con il fine di promuovere e di tutelare la salute minacciata dal consumo di bevande alcoliche da parte dei ragazzi e

di garantire loro il diritto di ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione, una sensibilizzazione e un'educazione corretta sugli effetti, anche molto gravi, che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute dei minorenni.

Tale legge infatti - che vieta anche la semplice pubblicità o la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni svolte in luoghi dove l'accesso è riservato ai minori di diciotto anni - è finalizzata a limitare la somministrazione e la vendita di bevande contenenti alcol in tutte le strutture nelle quali è autorizzata o ammessa la somministrazione o la vendita di bevande, e a vietarne del tutto la somministrazione a soggetti minori di diciotto anni in tutti gli esercizi, anche a carattere temporaneo, negli alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, artigianali o industriali, presenti nella regione.

Altro punto di rilievo, nell'ambito degli obiettivi che si prefigge la nuova norma, è quello di insistere sui modelli di comportamento e stili di vita consapevoli delle problematiche connesse al consumo di bevande alcoliche: per questo la Giunta incentiva fortemente gli esercizi commerciali che somministrano bevande esclusivamente analcoliche e istituisce un albo di quei locali dove i giovani possono trovare solo le bevande analcoliche. Infine, le sanzioni ai divieti: già ai minori di diciotto anni viene inflitta una sanzione amministrativa da cinquanta a cinquecento euro. Ai soggetti responsabili, inclusi i maggiorenni, di aver venduto o somministrato, anche gratuitamente, bevande alcoliche ai minori di diciotto anni è riservata una sanzione che va da cinquecento a cinquemila euro (la sanzione è aumentata del doppio in caso di minori di quattordici anni e aumentata del cinquanta per cento nel caso di vendita a prezzo ridotto, rispetto al prezzo di listino, per incentivare i minori ad acquistarle).